

Determinazione 30 giugno 2017 N. 9/2017

Invio delle comunicazioni relative agli obblighi di separazione funzionale per le imprese di distribuzione elettrica che operano senza separazione societaria dall'attività di vendita e/o di produzione

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE ENERGIA E
UNBUNDLING DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E
IL SISTEMA IDRICO**

Il 30 giugno 2017

Visti:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica che abroga la direttiva 2003/54/CE (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale che abroga la direttiva 2003/55/CE (di seguito: direttiva 2009/73/CE); la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, pubblicato il 28 giugno 2011 (di seguito: D.lgs. 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2015, 296/2015/R/com (di seguito: deliberazione 296/2015/R/com) ed il relativo allegato A, "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione (*unbundling*) funzionale per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas" (di seguito: TIUF);
- la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2017, 390/2017/E/com (di seguito: deliberazione 390/2017/E/com);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture del 10 aprile 2017, n. 4/2017 (di seguito: determinazione 4/2017).

Considerato che:

- con la deliberazione 296/2015/R/com ed il relativo TIUF, l'Autorità ha disciplinato

gli obblighi di separazione funzionale per i settori dell'energia elettrica e del gas, in particolare per le imprese che operano nelle attività di cui al comma 4.1 del TIUF, previsti dalle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE e dal D.lgs. 93/11;

- il punto 6. della deliberazione 296/2015/R/com ha previsto che le imprese di distribuzione elettrica che, compatibilmente con la normativa primaria, operano senza separazione societaria dall'attività di vendita e/o di produzione assolvano agli obblighi di separazione funzionale previsti dal TIUF entro non oltre il 30 giugno 2017;
- il punto 7. della medesima deliberazione 296/2015/R/com ha previsto che, decorso il termine del 30 giugno 2017, tali imprese comunichino all'Autorità le decisioni adottate e le azioni intraprese per l'assolvimento degli obblighi di separazione funzionale;
- con la determinazione 4/2017, il Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità ha dato avvio alle raccolte telematiche, previste dal punto 9. della deliberazione 296/2015/R/com, delle informazioni e delle comunicazioni a carico delle imprese soggette agli obblighi di separazione funzionale; nello specifico, la raccolta relativa alle Informazioni di stato (di seguito: Informazioni di stato), agli Adempimenti al TIUF ed alla Relazione sulle misure adottate, previste dall'Articolo 23 del TIUF;
- con la deliberazione 390/2017/E/com, l'Autorità ha intimato alle imprese inadempienti agli obblighi di comunicazione delle Informazioni di stato previsti dal TIUF di adempiere nei termini previsti dalla determinazione 4/2017;
- l'obbligo previsto dal comma 23.1 dello stesso TIUF di invio all'Autorità delle Informazioni di stato deve intendersi valido anche nel caso in cui le imprese esercenti una o più tra le attività di cui al comma 4.1 del TIUF abbiano già dichiarato, nelle precedenti raccolte dati, di non essere soggette agli obblighi di separazione funzionale in quanto non verticalmente integrate ai sensi del TIU.

Ritenuto necessario:

- definire apposite modalità per l'assolvimento di quanto previsto dal 7. della deliberazione 296/2015/R/com da parte delle imprese di distribuzione elettrica che, compatibilmente con la normativa primaria, operano senza separazione societaria dall'attività di vendita e/o di produzione e dare loro informazioni specifiche in proposito;
- prevedere, in un'ottica di semplificazione amministrativa, che l'assolvimento dell'obbligo di invio delle comunicazioni previste dal punto 7. della deliberazione 296/2015/R/com, che attestino l'avvenuto adempimento degli obblighi di separazione funzionale, da parte delle imprese di cui al precedente alinea sia assolto tramite la compilazione delle raccolte telematiche delle Informazioni di stato, degli Adempimenti al TIUF e della Relazione sulle misure adottate, avviate con la determinazione 4/2017

DETERMINA

1. di prevedere che le imprese di distribuzione elettrica che, compatibilmente con la normativa primaria, operano senza separazione societaria dall'attività di vendita e/o di produzione, al fine di attestare l'avvenuto adempimento degli obblighi di separazione funzionale a loro carico, utilizzino come unico canale per l'invio delle comunicazioni previste dal punto 7. della deliberazione 296/2015/R/com le raccolte telematiche delle Informazioni di stato, degli Adempimenti al TIUF e della Relazione sulle misure adottate previste dall'Articolo 23 del TIUF e avviate con la determinazione 4/2017;
2. di prevedere, ai fini dell'adempimento di quanto al precedente punto 1., il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del comunicato recante istruzioni in merito alle modalità di assolvimento del medesimo adempimento;
3. di prevedere che le informazioni e le comunicazioni relative alle raccolte di cui al precedente punto 1., eventualmente inviate con modalità diverse da quanto stabilito dalla presente determinazione, successivamente alla sua pubblicazione, siano considerate non ricevibili da parte degli Uffici;
4. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Milano, 30 giugno 2017

Il Direttore
Andrea Oglietti